

- gli artt. 3, n. 1, 4, n. 5, e 11, n. 2, della direttiva 2004/35 devono essere interpretati nel senso che, quando decide di imporre misure di riparazione del danno ambientale ad operatori le cui attività siano elencate nell'allegato III a detta direttiva, l'autorità competente non è tenuta a dimostrare né un comportamento doloso o colposo, né un intento doloso in capo agli operatori le cui attività siano considerate all'origine del danno ambientale. Viceversa spetta a questa autorità, da un lato, ricercare preventivamente l'origine dell'accertato inquinamento, attività riguardo alla quale detta autorità dispone di un potere discrezionale in merito alle procedure e ai mezzi da impiegare, nonché alla durata di una ricerca siffatta. Dall'altro, questa autorità è tenuta a dimostrare, in base alle norme nazionali in materia di prova, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l'inquinamento di cui trattasi;
- posta che l'obbligo di riparazione incombe agli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell'inquinamento o al rischio di inquinamento, l'autorità competente deve accertare, in linea di principio, in che misura ciascun operatore abbia contribuito all'inquinamento al quale essa tenta di porre rimedio e tener conto del loro rispettivo contributo nel calcolo dei costi delle azioni di riparazione che quest'autorità pone a carico di detti operatori, fatto salvo il disposto dell'art. 9 della direttiva 2004/35.
- 2) Gli artt. 7 e 11, n. 4, della direttiva 2004/35, in combinato disposto con l'allegato II alla medesima, devono essere interpretati nel senso che:
- l'autorità competente ha il potere di modificare sostanzialmente misure di riparazione del danno ambientale decise in esito a un procedimento in contraddittorio, condotto in collaborazione con gli operatori interessati, che siano già state poste in esecuzione o la cui esecuzione sia già stata avviata. Tuttavia, al fine di adottare una siffatta decisione:
- questa autorità è obbligata ad ascoltare gli operatori ai quali sono imposte misure del genere, salvo quando l'urgenza della situazione ambientale imponga un'azione immediata da parte dell'autorità competente;
- detta autorità è tenuta parimenti ad invitare, in particolare, le persone sui cui terreni queste misure devono essere poste in esecuzione a presentare le loro osservazioni, di cui essa deve tener conto, e
- questa autorità deve tener conto dei criteri di cui al punto 1.3.1 dell'allegato II alla direttiva 2004/35 e indicare, nella sua decisione, le ragioni specifiche che motivino la sua scelta nonché, eventualmente, quelle in grado di giustificare il fatto che non fosse necessario o possibile effettuare un esame circostanziato alla luce dei detti criteri a causa, ad esempio, dell'urgenza della situazione ambientale.
- In circostanze quali quelle di cui alle cause principali, la direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale la quale consenta all'autorità competente di subordinare l'esercizio del diritto degli operatori destinatari di misure di riparazione ambientale all'utilizzo dei loro terreni alla condizione che essi realizzino i lavori imposti da queste ultime, e ciò persino quando detti terreni non siano interessati da tali misure perché sono già stati oggetto di precedenti misure di bonifica o non sono mai stati inquinati. Tuttavia, una misura siffatta dev'essere giustificata dallo scopo di impedire il peggioramento della situazione ambientale dove dette misure sono poste in esecuzione oppure, in applicazione del principio di precauzione, dallo scopo di prevenire il verificarsi o il ripetersi di altri danni ambientali nei detti terreni degli operatori, limitrofi all'intero litorale oggetto di dette misure di riparazione.

(¹) GU C 19 del 24.1.2009.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 22 gennaio 2010
— ecoblue AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

(Causa C-23/09 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchio anteriore BLUE — Segno denominativo «Ecoblue» — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni]

(2010/C 134/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ecoblue AG (rappresentante: C. Osterrieth, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 12 novembre 2008, causa T-281/07, ecoblue AG/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso proposto dal richiedente il marchio denominativo «Ecoblue», per servizi delle classi 35, 36 e 38, avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 25 aprile 2007, R 844/2006-1, che ha respinto il ricorso presentato contro la decisione della divisione di opposizione recante diniego della registrazione del suddetto marchio, nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo comunitario «BLUE», per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 38, nonché di altri marchi denominativi comunitari contenenti il termine «BLUE»

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *L'ecoblue AG è condannata alle spese.*

(¹) GU C 90 del 18.04.2009

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 11 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

(Causa C-24/09) (¹)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 85/337/CE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Direttiva 96/61 — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — Partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale — Diritto di intentare un ricorso contro le decisioni di autorizzazione di progetti che possono avere un notevole impatto sull'ambiente)

(2010/C 134/18)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening

Convenuta: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, 6, n. 4, e 10bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17) — Interpretazione degli artt. 2, punto 14, e 15bis della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), come modificata dalla direttiva 2003/35/CE — Normativa nazionale che consente alle associazioni locali non a scopo di lucro di partecipare alla preventiva procedura di autorizzazione, ma subordina il diritto di tali associazioni di interporre appello avverso le decisioni di autorizzazione alla condizione di avere come fine statutario la tutela dell'ambiente, di avere esercitato la propria attività per almeno tre anni e di avere almeno 2 000 membri

Dispositivo

- 1) *I membri del pubblico interessato, ai sensi degli artt. 1, n. 2, e 10 bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, nonché ai sensi degli artt. 2, punto 14, e 15 bis della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, come modificata dalla direttiva 2003/35 — disposizioni queste ultime riprese agli artt. 2, punto 15, e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento — devono poter esperire un ricorso contro la decisione con cui un organo, appartenente all'organizzazione giudiziaria di uno Stato membro, ha statuito su una domanda di autorizzazione di un progetto, a prescindere dal ruolo che hanno potuto avere nell'esame di tale domanda partecipando alla procedura dinanzi a detto organo e facendo valere le loro ragioni in tale sede.*
- 2) *Gli artt. 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e 15 bis della direttiva 96/61, come modificata dalla direttiva 2003/35 — disposizione quest'ultima ripresa all'art. 16 della direttiva 2008/1 — ostano ad una disposizione di una normativa nazionale che riserva il diritto di proporre un ricorso contro una decisione relativa a un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione, rispettivamente, delle direttive 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e 96/61, come*